



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255

E-mail Settore Tecnico: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Privata
Sportello unico per l'edilizia

Pratica edilizia n. **51/2020**

Protocollo comunale n. 8146/2020 del 03/08/2020

Rif. Pratica SUAP ID **1401/2021**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 762 DEL 06/09/2021

- PROCEDURA SEMPLIFICATA D.P.R. n.31 del 13/02/2017 -

OGGETTO: Autorizzazione D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 9, (ex Legge 29/06/1939, n. 1497 art. 7) e Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 art. 6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la domanda presentata in data 03/08/2020, assunta al protocollo al n. 8146/2020, avanzata da **LALLI ANNA ROSA** nata ad Ascoli Piceno il 22/11/1970, residente in ARQUATA DEL TRONTO (AP), c.f. LLLNRS70S62A4620, per i lavori di **"S.C.I.A. PER REALIZZAZIONE RECINZIONE ALLEVAMENTO SUINI"** in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 45 mappali nn. 344 – 354, ubicato in FRAZIONE COLLE;

DATO ATTO che ai sensi, del D.P.R. 31/2017 così come indicato nell'elenco di cui all'allegato B di cui all'art.3 comma 1, le opere proposte risultano potersi ricomprendere, per le loro caratteristiche, nella seguente tipologia di intervento:

- **Opere da sottoporre a procedura semplificata (punto B.21);**

VISTO il vigente Piano Regolatore Comunale adeguato al PPAR, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26/04/2016, e gli strumenti urbanistici conseguenti;

VISTA la variante normativa alle N.T.A. del P.R.G. Comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n.64 del 26/07/2018;

VISTO il Piano-Paesistico-Ambientale-Regionale approvato dalla Regione Marche con deliberazione del C.R. n.197 del 03/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

PREMESSO:

Che con decreto Ministeriale del 26.03.1970 l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;

Che la L.R. n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla L.R. n. 34 del 05.08.1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali Competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

Che il C.C. con atto n° 57 del 23.12.1993, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.02.1994 prot. 462/AG, individuava nel sindaco Pro-Tempore l'organo Comunale competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale 34/92;

VISTO il Decreto Sindacale n.11, protocollo n. 13599 del 23/12/2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Settore Tecnico, servizio edilizia privata, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs.42/04;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACCERTATO che l'opera è esente dalla prescrizione di base del P.P.A.R.;

VISTA la Legge Regionale n.34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148 del D.Lgs. n.42/2004)

VISTA la deliberazione di G.C. n.105 del 11/12/2008, con la quale è stato disposto tra l'altro di istituire ai sensi dell'art.2 della L.R. 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto e di affidare al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/07/2011 con la quale è stato disposto di aderire alla costituzione di un servizio associato, tra questo ed altri comuni del territorio e la Comunità Montana del Tronto che assolve alle funzioni di responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTA la convenzione per la gestione, in forma associata, di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata tra questo Ente e la Comunità Montana del Tronto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 della suddetta convenzione questo Comune, ha conferito alla Comunità Montana del Tronto la funzione della responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. Marche n.34/08;

DATO ATTO che a decorrere, dall'01/01/2015, la Comunità Montana del Tronto è stata soppressa ed alla stessa è subentrata l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

PRESO ATTO che l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione con Decreto Presidenziale n. 3 del 03.02.2021, ha individuato il sottoscritto dipendente P.A. Marini Piero quale responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica per questa amministrazione comunale;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

CONSIDERATO che il SUAP Piceno Consind, con nota assunta al protocollo comunale al n.8146 del 03/08/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. e successivamente con nota assunta al protocollo comunale al n.2851 del 18/02/2021, ha indetto Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge 241/1990, invitando a parteciparvi le seguenti Amministrazioni/Enti:

- Comunicazione di Arquata del Tronto (AP);
- Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D. Lgs.42 del 22.01.2004 art.146 comma 2, (ex legge 29/06/1939, n.1497 art.7);

VISTO il parere **favorevole con prescrizioni** della Commissione locale per il Paesaggio in data 14/05/2021, verbale n. 20/2021 del seguente tenore letterale:

*“Si esprime **parere favorevole** a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta **a condizione che:***

- *i movimenti terra dovranno limitarsi all'indispensabile, evitando sbancamenti e/o riporti generalizzati, smaltendo le eventuali eccedenze derivanti dai preferibili conguagli in loco, nel rispetto della vigente normativa.*
- *qualora dovesse risultare necessario procedersi all'eventuale taglio o grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative di piante ad alto fusto tutelate appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della L.R. n. 6/05, dovrà essere acquisita, prima dell'inizio dei lavori, a cura del proponente l'intervento:*
 - a) la prevista autorizzazione forestale presso gli uffici dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, nel caso in cui il taglio o grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative di piante ad alto fusto tutelate, sia ricompreso nella casistica di cui all'articolo 20 della L.R. n° 6/05, indicando le modalità relative alla compensazione di cui al successivo art. 23;*
 - b) la prevista autorizzazione presso il competente ufficio della Regione Marche, nel caso in cui, dall'esecuzione dei lavori, dovessero derivare riduzioni di superfici boscate, art. 12 L.R. n° 6/05.”*

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.146 comma 7 D.Lgs. 42/04, con valutazione positiva;

VISTA la nota prot. n. 5098 del 18/05/2021 con cui è stata trasmessa la documentazione presentata dall'interessato unitamente alla sopracitata relazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e

Architettonici per le Marche di Ancona, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e art.3 del D.P.R. 13/02/2017 n.31;

ACCERTATO che sono decorsi venti giorni dalla data di ricezione senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere di competenza;

RITENUTO come previsto dall'art.11 c.9 del D.P.R. 13/02/2017 n.31 di procedere comunque al Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTI i pareri di competenza rilasciati dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in data 03/09/2021, prot. Ente Parco n. 9225/2021, acquisiti al protocollo comunale al n.8914 del 06/09/2021, del seguente tenore letterale:

*“**comunica l'esito POSITIVO** dello Screening di Valutazione di Incidenza (Livello 1 della Valutazione di Incidenza Ambientale) relativa ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e della D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020, poiché gli interventi non sono suscettibili di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie di cui alla ZPS IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga";*

*e **RILASCIA IL NULLA OSTA** ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991, all'esecuzione dei lavori in oggetto, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- *i lavori per la realizzazione della recinzione siano effettuati nel periodo dal 01 settembre 2021 al 31 marzo 2022 o comunque nel periodo 15 luglio-31 marzo dell'anno 2022/2023;*
 - *al fine di limitare quanto più possibile il contatto con la fauna selvatica e le possibili predazioni, è richiesta la realizzazione di una seconda recinzione esterna elettrificata, posta a circa 1 metro di distanza da quella con pali di castagno e rete elettrosaldata interna.*
 - *devono essere osservati i criteri minimi di biosicurezza per le aziende allo stato brado o semi-brado (vedi Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021 per la Peste Suina Africana del Ministero della Salute), in particolare:*
 - a) *divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009);*
 - b) *divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e soprattutto con i cinghiali;*
 - c) *divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia);*
 - d) *divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato;*
 - e) *obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione;*
 - f) *controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda;*
 - *deve essere rispettata la normativa vigente, in particolar modo in riferimento ai corretti carichi di animali su superficie interessata, nello specifico 15 suini in accrescimento_ingrasso/ha/anno (equivalenti a 30 capi per ettaro e per sei mesi);*
 - *deve essere rispettato il benessere animale, predisponendo apposite aree di abbeverata, alimentazione e ricoveri mobili;*
 - *vengano comunicate alla Stazione Carabinieri "Parco" di Arquata del Tronto, a mezzo e-mail 042616.001@carabinieri.it, le date di inizio e di ultimazione dei lavori.”*
- Visto l'art. 32 Legge 28.02.1985 n.47;
 - Visto il D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137) e s.m.i.;
 - Visto il D.P.R. 31 del 2017 e relativi allegati;
 - Visto il DPCM 12.12.2005 e relativo allegato;
 - Viste le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 03.11.1989;
 - Vista la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;
 - Visti i vigenti P.T.C. P.I.T. e P.A.I.

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

STABILITO che la validità della presente autorizzazione, ai fini paesaggistici, non sarà, in ogni caso, superiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 11 c.11 del D.P.R. n.31/2017 dell'art. 146 comma 4 del D. Lgs. n.42/20004;

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2, (ex art. 7 della L. n.1497/39), **i seguenti lavori:**

“S.C.I.A. PER REALIZZAZIONE RECINZIONE ALLEVAMENTO SUINI” come descritti nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

1. **Modello SCIA (prot.com. n. 2851 del 13/03/2021);**
2. **Relazione Tecnico Illustrativa (prot.com. n. 2851 del 13/03/2021);**
3. **Documentazione Fotografica (prot.com. n. 2851 del 13/03/2021);**
4. **Istanza di Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica e Relazione Paesaggistica Semplificata (prot.com. n. 2851 del 13/03/2021);**
5. **Scheda Sintetica Valutazione d'Incidenza (prot.com. n. 2851 del 13/03/2021);**
6. **Tavola Unica Stato di Progetto (prot.com. n. 2851 del 13/03/2021);**

I quali pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinante il contesto ambientale interessato, purché, onde migliorarne l'inserimento nello stesso, vengano rispettati i seguenti stralci/prescrizioni:

Commissione Locale del Paesaggio:

- *i movimenti terra dovranno limitarsi all'indispensabile, evitando sbancamenti e/o riporti generalizzati, smaltendo le eventuali eccedenze derivanti dai preferibili conguagli in loco, nel rispetto della vigente normativa.*
- *qualora dovesse risultare necessario procedersi all'eventuale taglio o grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative di piante ad alto fusto tutelate appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della L.R. n. 6/05, dovrà essere acquisita, prima dell'inizio dei lavori, a cura del proponente l'intervento:*
 - a) *la prevista autorizzazione forestale presso gli uffici dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, nel caso in cui il taglio o grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative di piante ad alto fusto tutelate, sia ricompreso nella casistica di cui all'articolo 20 della L.R. n° 6/05, indicando le modalità relative alla compensazione di cui al successivo art. 23;*
 - b) *la prevista autorizzazione presso il competente ufficio della Regione Marche, nel caso in cui, dall'esecuzione dei lavori, dovessero derivare riduzioni di superfici boscate, art. 12 L.R. n° 6/05.*

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga:

- *i lavori per la realizzazione della recinzione siano effettuati nel periodo dal 01 settembre 2021 al 31 marzo 2022 o comunque nel periodo 15 luglio-31 marzo dell'anno 2022/2023;*
- *al fine di limitare quanto più possibile il contatto con la fauna selvatica e le possibili predazioni, è richiesta la realizzazione di una seconda recinzione esterna elettrificata, posta a circa 1 metro di distanza da quella con pali di castagno e rete elettrosaldata interna.*
- *devono essere osservati i criteri minimi di biosicurezza per le aziende allo stato brado o semi-brado (vedi Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021 per la Peste Suina Africana del Ministero della Salute), in particolare:*
 - a) *divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009);*
 - b) *divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e soprattutto con i cinghiali;*
 - c) *divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia);*
 - d) *divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato;*
 - e) *obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione;*
 - f) *controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda;*

- deve essere rispettata la normativa vigente, in particolar modo in riferimento ai corretti carichi di animali su superficie interessata, nello specifico 15 suini in accrescimento_ingrasso/ha/anno (equivalenti a 30 capi per ettaro e per sei mesi);
- deve essere rispettato il benessere animale, predisponendo apposite aree di abbeverata, alimentazione e ricoveri mobili;
- vengano comunicate alla Stazione Carabinieri "Parco" di Arquata del Tronto, a mezzo e-mail 042616.001@carabinieri.it, le date di inizio e di ultimazione dei lavori.

Dispone:

- di pubblicare il presente atto all'albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. Lgs n.42/2004;
 - alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle Marche;
 - all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga;
 - alla Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio;
 - alla Provincia di Ascoli Piceno Servizio Urbanistica Prot. BB.NN. Attività Estrattive VIA-ERP;
 - all'Unione Montana dei Comuni del Tronto e Valfluvione;
 - alla ditta richiedente **LALLI ANNA ROSA** nata ad Ascoli Piceno il 22/11/1970, residente in ARQUATA DEL TRONTO (AP), c.f. LLLNRS70S62A462O, PEC: annarosa.lalli@pec.agritel.it c/o professionista Geom. Mestichelli Filippo PEC: filippo.mestichelli@geopec.it

Con avvertimento

che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Fibri Mauro



[Handwritten signature of Geom. Fibri Mauro]